



# CITTÀ DI RENDE

Provincia di Cosenza

Servizi al cittadino

**UFFICIO DEL PIANO DISTRETTUALE**

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 2 di RENDE**

*Comuni di: Castiglione Cosentino - Castrolibero - Marano Marchesato - Marano Principato - Rende  
- Rose - San Fili - San Pietro in Guarano - San Vincenzo la Costa*

## AVVISO PUBBLICO

### A FAVORE DEL CAREGIVER FAMILIARE

#### **DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER IL CAREGIVER FAMILIARE**

Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare per gli anni 2021 e 2022

#### **VISTE:**

- La Legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" come modificata dalla Legge n. 162/1998;
- La Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000";
- La Legge 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e successivo Decreto Interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016;
- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020" e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" con una dotazione di 20 milioni di euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

- L'art. 1, comma 255, della citata legge 205/2017, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'[articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#).;
- Il Decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2022 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27 dicembre 2022, con il quale si è ritenuto necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare, così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale;

**RILEVATO** che i citati decreti interministeriali hanno stabilito:

- i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- all'art. 1 c. 2 che le risorse finanziarie sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al Caregiver Familiare, dando priorità:
  - a) ai Caregiver di persone con disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 Settembre 2016 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016" tenendo conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;
  - b) ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del Caregiver con la persona assistita.

**VISTO** Il Piano sociale regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 22 dicembre 2020;

**VISTE:**

La **Delibera di Giunta Regionale n.737 del 28 dicembre 2022** con la quale:

- Sono state approvate le "Linee di indirizzo" relative ai criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e l'assistenza del Caregiver Familiare per l'annualità 2021;
- È stato approvato il riparto delle risorse complessive di euro **791.211,91** tra gli Ambiti Territoriali della Calabria;

La **Delibera di Giunta Regionale n.162 del 13 aprile 2023** con la quale:

- è stata approvata la "Programmazione" delle risorse per l'utilizzo del fondo, le modalità di designazione e di accettazione del ruolo di cura dei caregiver, i criteri e gli indicatori utilizzati per la designazione degli stessi, per l'annualità 2022;
- è stato approvato il riparto delle risorse complessive di euro **849.869,11** tra gli Ambiti Territoriali della Calabria;

**CONSIDERATO** che la quota prevista dalle DGR n. 737/22 e 162/23 per l'Ambito territoriale sociale del distretto di Rende, relativamente al riconoscimento del contributo per il Caregiver Familiare è pari a:

- € 18.871,22 (euro diciottomilaottocentosettantuno/22) relativi alle economie annualità 2018-2019-2020;

- € 25.295,79 (euro venticinquemiladuecentonovantacinque/79) relativi all'annualità 2021 come da riparto approvato con DGR 737/2022;

- € 27.171,12 (euro ventisettemilacentosettantuno/12) relativi all'annualità 2022 come da riparto approvato con DGR 162/2023;

per un importo complessivo di € 71.338,13 (euro settantunomilatrecentotrentotto/13);

**CONSIDERATO** che sono destinatari degli interventi di cui all'oggetto, i Caregiver Familiare che svolgono l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale a favore dell'assistito riconosciuto con disabilità gravissima che fanno parte dell'Ambito Territoriale di Rende;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere all'indizione di apposito Avviso Pubblico per l'individuazione delle istanze per accedere al contributo Caregiver familiare

### SI RENDE NOTO

Che è indetto apposito Avviso Pubblico per l'individuazione delle istanze per accedere al contributo per il "Caregiver Familiare";

#### Art. 1 FINALITA'

L'obiettivo della presente disciplina è riconoscere formalmente il ruolo e l'impegno di cura del "caregiver familiare" come componente informale ed essenziale del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e promuovere un sistema pubblico che garantisca misure attive a sostegno del "caregiver familiare" come beneficiario diretto.

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari.

#### Art. 2 DESTINATARI

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente fondo, sono i Caregiver Familiari, definiti ai sensi della L. 205/2017, art.1 comma 255: "*Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18*".

È data priorità agli interventi nei confronti di:

1. Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, D.M. 26 Settembre 2016 art.3;
2. Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

#### Art. 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTI

**3.1) Contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del D.M. 26 Settembre 2016.**

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR 638/2018 "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.

**Criteri di priorità:**

- a) Caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
- b) Caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;
- c) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L.104/92, art. 33;
- d) Caregiver familiari monoreddito (nuclei monoparentali, nucleo composto da un solo genitore).

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

**3.2) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.**

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

**Criteri di priorità:**

- a) Caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di Noi;
- b) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- c) Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali (nucleo familiare composto da un solo genitore)

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiore a 60 giorni di ricovero) e durante il quale il contributo è sospeso.

**Art. 4 REQUISITI DI ACCESSO – PRESA IN CARICO, VALUTAZIONE E PAI**

Si **accede al contributo** mediante richiesta di presa in carico e valutazione (o, se necessario, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali, degli ambiti territoriali.

Il processo da porre in essere richiede, innanzitutto, il riconoscimento formale da parte dei servizi territoriali del ruolo del caregiver familiare e della funzione da lui svolta.

Il riconoscimento deve essere espresso nell'ambito del Piano assistenziale individuale (di seguito PAI) della persona con disabilità o non autosufficiente da lui assistita.

Il PAI deve essere condiviso, nei contenuti e nelle finalità, dai principali interlocutori, servizi - utente - caregiver familiare, e deve essere riconosciuta al caregiver la capacità di proporre e scegliere nel rispetto della volontà e dell'interesse dell'assistito, tra i vari servizi socioassistenziali attivabili sulla

base degli esiti della valutazione multiprofessionale condotta.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM distrettuale) inquadrerà le responsabilità ed attività assistenziali e di cura del "caregiver familiare" integrandole con gli altri interventi previsti dal PAI in favore dell'assistito.

Il "caregiver familiare" deve essere coinvolto attivamente al momento della valutazione e definizione del PAI e nelle fasi successive di attuazione e di valutazione periodica. Il PAI dovrà esplicitare non solo gli impegni assistenziali del "caregiver familiare" ma anche tutte le prestazioni, gli ausili, i contributi ed i supporti che servizi sociali e sanitari devono fornire per consentirgli di svolgere le attività di assistenza e cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e sé stesso e per affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze.

L'equipe multidisciplinare, sulla base della valutazione delle condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente, nonché il livello di carico assistenziale/stress del Caregiver Familiare, definisce il **Progetto di Assistenza Personalizzato (PAI)** per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità e, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri definiti nel presente Avviso, può assegnare un contributo di cura per il sostegno al ruolo del caregiver, quando presente e avente le caratteristiche relative al target di riferimento per l'accesso al Fondo de quo;

Ai sensi della L.R. 23/2003 e della legge 328/2000 e al D.M. del 26 settembre 2016, il ruolo centrale della presa in carico della persona con disabilità e della persona anziana non autosufficiente è, dunque, assunto dalle **UVM e UVMD** dei distretti sociosanitari.

**A) Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, D.M. 26 Settembre 2016

art.3: Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata **almeno una** delle seguenti condizioni:

- 1) Persone in condizioni di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* GCS  $\leq 10$ ;
- 2) Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- 3) Persone con grave o gravissimo stato di demenza con punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS)  $\geq 4$ ;
- 4) Persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione A o B;
- 5) Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, con bilancio muscolare complessivo  $\leq 1$  ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS)  $\geq 9$  o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- 6) Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,1000,2000 hertz nell'orecchio migliore;
- 7) Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

- 8) Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con scala  $QI \leq 34$  e con punteggio sulla scala *Level of Activity i Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER)  $\leq 8$ ;
- 9) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Le suddette condizioni di gravissima non autosufficienza dei soggetti richiedenti destinatari del contributo, saranno accertate e valutate a cura della **Commissione UVM Distretto Socio Sanitario di Rende**.

#### **Art. 4 bis REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Può presentare istanza di accesso al contributo economico di cui al presente Avviso il Caregiver familiare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano;
- b) Essere cittadino comunitario;
- c) Essere cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- d) Avere compiuto 18 anni di età e di essere in condizione di autosufficienza;
- e) Essere residente in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale sociale di Rende o Comuni limitrofi;
- f) La persona assistita dal Caregiver Familiare deve essere residente in uno dei Comuni dell'ATS n° 2 di Rende e deve essere beneficiaria dell'intervento "disabilità gravissima";
- g) Essere Caregiver familiare per come definito ai sensi della L. 205/2017, art.1 comma 255 (Art.2 di questo Avviso);
- h) La persona assistita dal Caregiver Familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima, **art. 3 del DM 26.09.2016**, accertata in sede di Valutazione Multidimensionale dalla UVM e UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR 638/2018, "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze destinato alle disabilità gravissime";
- i) Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento;
- j) Evere acquisito il consenso della persona che assiste o di un suo amministratore di sostegno, tutore o curatore, qualora presente;

Inoltre:

- l'attività di assistenza prestata dal Caregiver Familiare deve essere continua e svolta presso l'abitazione della persona assistita;

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione comunale procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt, 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

#### **Art. 5 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA**

Le istanze devono essere redatte utilizzando il modello allegato (A) al presente avviso e presentate ai Comuni di residenza dell'Ambito: Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, secondo le seguenti modalità:

- consegnata a mano, anche da terzi, al Protocollo Generale, già sottoscritta, con allegata copia del documento di identità del richiedente al Comune di residenza;
- a mezzo: raccomandata postale a.r., all'indirizzo del Comune di residenza;

- via PEC all'indirizzo PEC del Comune di residenza.

**L'istanza con la suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 16/05/2025.**

1. Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione:
  - Certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante la patologia determinante dipendenza vitale e il grado di non autosufficienza/gravità, secondo le schede di riferimento di cui all'art. 3 del DM 26 Settembre 2016;
  - Verbale di riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento, in corso di validità;
  - Certificazione ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992, in corso di validità;
  - Attestazione ISEE in corso di validità e di regolarità, con limite, per accesso al contributo di € 50.000,00;
  - Copia del documento di identità in corso di validità del Caregiver Familiare richiedente il contributo;
  - Copia del documento di identità in corso di validità della persona assistita;
  - Copia dell'eventuale Decreto di nomina di tutela, curatela o di amministrazione di sostegno;

Gli utenti che lo desiderassero potranno avvalersi della compilazione assistita, con il supporto di personale qualificato opportunamente formato, presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, previo appuntamento. In ogni caso la responsabilità di quanto dichiarato e documentato ricade sul richiedente il beneficio;

Le istanze che hanno vizi formali, ad eccezione di quelle che presentano carenze di carattere sanitario (certificazioni mediche) sono trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio;

In caso di persona maggiorenne priva della capacità di esprimere la propria volontà, la domanda dovrà essere presentata dal Tutore o Amministratore di Sostegno;

In caso di minore la domanda dovrà essere presentata dal genitore o tutore.

**Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA**

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze, si procederà all'istruttoria formale, avente ad oggetto la verifica dei **requisiti di ammissibilità** previsti dal presente Avviso (**art.4 bis e art. 10**), da parte dei singoli Comuni dell'Ambito i cui richiedenti sono residenti. Gli esiti della istruttoria formale verranno successivamente inoltrati, mediante determinazione dirigenziale ad apposita Commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale. Al termine dell'istruttoria formale le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successive valutazioni tecniche effettuate dalla **Commissione UVM del Distretto Socio Sanitario di Rende**. Qualora la Commissione UVM dovesse restituire un elenco di ammessi di numero inferiore o pari alle risorse assegnate dalla Regione Calabria all'ATS di Rende, si procederà direttamente alla liquidazione dei beneficiari; qualora invece dovesse restituire un elenco di ammessi di numero superiore alle risorse assegnate, verrà predisposta un'ulteriore istruttoria, da parte della Commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, per la definizione di un'unica graduatoria di Ambito delle domande ammesse, sulla base dei seguenti criteri:

- tenendo conto dell'ISEE del caregiver familiare (criterio 1);
- tenendo conto delle condizioni di fragilità sociale del nucleo familiare (criterio 2);

Il contributo verrà quindi erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Calabria all'ATS di Rende. Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'età maggiore del Caregiver Familiare.

Le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e ai fini dell'ammissione sulla base dei sotto riportati criteri di priorità:

Criterio 1 – ISEE NUCELO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE	
ISEE ≤ 9.360,00 euro	10
ISEE da 9.360,01 euro a 15.000,00	5
ISEE da 15.000,01 a 25.000,00	3
ISEE ≥ 25.000,01	0

Criterio 2 CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER	
Nucleo familiare con almeno un disabile (Art. 3 c.3 L.104/92) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito	10
Nucleo familiare con almeno una persona anziana (≥ 65 anni) diversa dal disabile gravissimo	10

### Art. 7 CONTRIBUTO ECONOMICO

- 1) Al caregiver familiare è riconosciuto un contributo economico una tantum di euro 400,00 per annualità, per l'attività di assistenza globale e continua assicurata al proprio assistito, a seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili.
- 2) Il contributo è da intendersi nei termini di assegno di cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del Caregiver Familiare, che si assume in proprio l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente.
- 3) Ferme restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma aggiuntivi e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e sono compatibili con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno;
- 4) Può ricevere contributo un solo Caregiver Familiare per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissima. Pertanto, nel caso siano presentate più domande per ottenere il contributo economico da parte di Caregiver Familiare che assistono la stessa persona, il contributo economico verrà concesso solamente al Caregiver Familiare che svolge l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale così come si evince dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) ai sensi della DGR n. 111/2015 o da altri documenti prodotti allo scopo dai servizi sociali e sociosanitari di competenza.
- 5) Al contributo potranno accedere le persone in condizione di gravissima disabilità, dando priorità a coloro i quali hanno avuto accesso al vigente Programma Regionale per la Non Autosufficienza per mancanza di risorse.
- 6) Al beneficiario sarà riconosciuto un contributo una tantum di euro 400,00 per annualità. **In presenza di altri contributi aventi medesime finalità**, la somma di euro 400,00 può essere ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili (esempio: nel caso di altri contributi percepiti pari a € 1000,00, l'assegno di cura riconoscibile sarà pari a 200,00 euro). Tale tetto è ridotto a euro 1.000,00 mensili quando la persona già beneficia di un assegno di cura, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono l'onere dell'assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima.
- 7) L'erogazione del contributo economico NON è retroattivo ma subordinato alla presentazione di dichiarazione da parte dei Caregiver inerente le attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa;

## **Art. 8 CESSAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

La cessazione del contributo si può verificare nei seguenti casi;

1. Decesso della persona in condizioni di disabilità gravissima;
2. Ricovero in struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria dell'assistito (comunque non superiore a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA)
3. Qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
4. Trasferimento fuori Regione.

## **ART.9 AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E ACCESSO AL BENEFICIO.**

Le istanze di ammissione saranno accolte e valutate secondo i criteri sopra definiti e, quelle meritevoli di accoglimento, soddisfatte nel limite delle risorse disponibili con l'applicazione delle priorità fissate. L'accesso al beneficio è subordinato alla definizione di un Progetto di Assistenza Personalizzato per la persona anziana o il Progetto di Vita per la persona con disabilità, coerente con le finalità del presente Avviso Pubblico e con la normativa Nazionale e Regionale in materia.

**ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE** L'istanza di accesso al contributo è oggetto di esclusione se:

- Pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso (art.5);
- Il richiedente non consegni la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di accesso (Art.5 comma 1), come da modello **Allegato A**.
- Nei casi in cui le persone disabili o non autosufficienti sono assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

## **ART. 11 CONTROLLI**

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale potrà effettuare controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.

## **Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati raccolti dal Comune di Rende saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura finalizzata all'iscrizione nell'elenco e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rende;
4. L'interessato in ogni momento può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze al nostro Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: [ivano.pecis@ip-privacy.it](mailto:ivano.pecis@ip-privacy.it).
5. L'interessato può, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. L'invio della candidatura presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

## **Art. 13 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente il foro di Cosenza.

## **Art. 14 RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Il responsabile del progetto di cui al presente avviso la dott.ssa. Annalisa Frangella, funzionario PO del Settore Servizi al Cittadino.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza.